

13 2018



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

18/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 35 /DA del 01 FEB 2022

Oggetto: Contenzioso **LO PRESTI MARIA c/ CAS.** – liquidazione Sentenza 428/2020 della Corte d' Appello di Catania e rimborso spese legali al distrattario **Avv. Giuseppe Tribulato**;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinanzi alla Corte d' Appello di Catania Sez. Lavoro RG n. 494/2018 tra le parti Lo Presti Maria cod. fisc. LPRMRA59P48C351F C/ CAS, è stata emessa la sentenza n° 428/2020 del 10/7/2020, che si allega, notificata in forma esecutiva il 24/7/2020, con cui questo Ente è stato condannato, al risarcimento della somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali rimborso delle spese legali del primo grado pari a € 1.700,00 , e dell'appello pari ad € 2.100,00 oltre accessori da distrarsi a favore del legale Avv.GIUSEPPE TRIBULATO, come da conteggio in calce, per una spesa complessiva di € 33.684,40 ;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con nota del 13/8/2020 che determina l'importo delle mensilità in € 28.104,24 (oltre interessi legli per complessivi € 28.139,74) su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chanches"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

**Vista** la PEC del 26/1/2022, che si allega, con la quale l' Avv. Tribulato comunica il codice IBAN della Sig.ra Lo Presti e chiede la liquidazione delle somme al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 42352 del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30/04/2022;

**Vista** la nota prot. 70975 del 29/12/2021 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2022 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 33.684,40 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2022/2024 , denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza della Corte d' Appello di Catania n. 428/2020 il pagamento della somma di € 28.139,74 in favore della Sig.ra Lo Presti Maria nata a Catania il 8/9/1959 e cod. fisc. LPRMRA59P48C351F mediante bonifico sul c/c IBAN IT10A 02008 82220 000103 936806 alla stessa intestato



- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento della somma di € 5.544,66 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a Catania il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W con studio in Messina Via F. Bisazza n. 30, mediante accredito sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Donatello Puliatti

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Mimaldi



Sentenza 428/2020 Corte d'Appello di Catania- Sez. Lavoro		
Avv. Giuseppe Tribulato		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 3.800,00
Spese generali		€ 570,00
CPA		€ 174,80
Tot. Imponibile		€ 4.544,80
IVA 22%		€ 999,86
Tot. Fattura		€ 5.544,66
Ritenuta d'acconto 20% su €	4.370,00	€ 874,00
Netto da liquidare		€ 4.670,66

Sentenza n. 428/2020 pubbl. il 10/07/2020

RG n. 494/2018



Consorzio Autostrade Siciliane  
Posta in Entrata



## REPUBBLICA ITALIANA

Colt

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

## Presidente

Dott.ssa Maria Clara Sali

Prot. 17922  
del 24-07-2020 Sez. A

Consigliere

Dott.ssa Valeria Di Stefano



Consigliere

## SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 494/2018 R.G.A.C.L. promossa da

**LO PRESTI MARIA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tribulato del foro di Messina, elettivamente domiciliata in Catania nello studio dell'Avv. Salvatore Novello, giusta procura in atti

*appellante*

contro

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, c.f. 0196242020830, in persona del Presidente e legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Amico del foro di Messina, giusta procura in atti

*appellato*

Oggetto: nullità contratti a termine – conversione e risarcimento danni.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1476/2018 il giudice monocratico del Tribunale di Catania riteneva illegittimi i contratti a tempo determinato intercorsi tra Lo Presti Maria e il Consorzio odierno appellato, essendo alcuni privi di forma scritta ed altri contenenti una motivazione generica. Rigettava tuttavia sia la domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato, stante la natura di ente pubblico non economico rivestita dal datore di lavoro, in applicazione del divieto di conversione sancito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 368/2001, sia la domanda risarcitoria, in difetto di allegazione e prova.

Appellava tale pronuncia la lavoratrice, con atto depositato in data 14.6.2018, insistendo nelle domande.

Il Consorzio resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto, riproponendo l'eccezione di decadenza.

La causa è stata posta in decisione in data 2.7.2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del d.l. 28/20, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste nell'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal Consorzio, richiamandosi alla documentazione in atti.
2. Con il secondo motivo, insiste nella illegittimità dei contratti a termine intercorsi per i motivi illustrati in primo grado.
3. Con il terzo motivo, sostiene che, anche a voler ritenere specificamente indicate le ragioni sottese alla clausola appositive del termine, il CAS avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva sussistenza delle ragioni indicate.
4. Con il quarto motivo assume che il risarcimento è dovuto a prescindere dalla allegazione e prova del danno, richiamando la sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 5072/2016 in materia di liquidazione del danno comunitario da precarizzazione.



5. Nelle note autorizzate l'appellante chiede invece condannarsi la parte appellata al solo pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, decorrenti dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine impugnato ovvero, in subordine, dal deposito del ricorso di primo grado.

6. Tanto premesso, devono ritenersi implicitamente rinunciati i primi tre motivi di gravame, in ogni caso inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione, dal momento che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di decadenza ed ha ritenuto illegittimi tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti.

7. Il Consorzio, vittorioso in primo grado, ha tuttavia riproposto l'eccezione di decadenza, relativamente ai contratti intercorsi dal 1998 al 2010, ritualmente e tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione di primo grado.

La stessa va pertanto esaminata nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non essendo necessario a tal fine l'appello incidentale.

Essa è infondata.

Risulta dagli atti che l'appellante ha impugnato tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti con lettera raccomandata del 19.12.2011, pervenuta al CAS in data 28.12.2011 ed ha proposto il ricorso giudiziale in data 12.7.2012.

Il termine per impugnare i contratti a termine già cessati alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 ovvero alla data del 24.11.2010, che sarebbe scaduto in data 23.1.2011, decorre invece dal 31.12.2011, per effetto del decreto mille proroghe (D.L. 225/2010) e tale disposizione di applica anche ai contratti a termine compresi quelli per i quali la decadenza era già maturata prima dell'entrata in vigore del D.L. 225/2010 (cfr Cass. ord. 9268/2016).

Quindi l'impugnazione è tempestiva e il ricorso giudiziale è stato proposto entro i successivi 270 giorni.

8. Nel resto, va ancora rilevato il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'istituto della conversione

del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in difetto di censura specifica al riguardo, per come impone l'art. 342 c.p.c..

9. Resta da esaminare il quarto motivo, da ritenersi ammissibile, in quanto l'appellante, a pagina 4 del ricorso, ha specificamente censurato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, per non aver il Tribunale tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 5072/2016.

Esso è fondato nei limiti che seguono.

9.1 Premesso che l'appellante ha impugnato i contratti a tempo determinato stipulati con il C.A.S. tra il 1998 ed il 2011 (14 contratti in totale), per come espressamente specificato nel ricorso di primo grado a pagina 2, va sancito, in difetto di appello incidentale, il passaggio in giudicato della statuizione che ha ritenuto illegittimi i suddetti contratti per difetto di forma scritta e/o genericità della causale.

9.2 Ciò posto, va osservato che nel pubblico impiego privatizzato la tutela risarcitoria, per essere effettivamente dissuasiva ed efficace, come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, non può rendere eccessivamente gravoso l'onere probatorio incombente sul dipendente pubblico, per come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 992/2019).

In particolare, secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 5270/2016, applicabile anche alla presente fattispecie, “*nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un' indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.*



In altre parole, in tutti i casi di illegittimo ricorso al contratto a termine (reiterazione abusiva di contratti a termine in sé legittimi oppure utilizzo illegittimo del contratto a termine), il criterio di liquidazione del danno è quello di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, fatta salva l'allegazione e la prova del maggior danno, qui insussistenti.

Si giustifica infatti l'apparente disparità di trattamento, quanto al regime probatorio, tra dipendente pubblico e dipendente privato, dato che solo quest'ultimo può usufruire della conversione e dovrà pertanto allegare e dimostrare gli eventuali ulteriori e diversi danni non coperti dalla conversione del contratto, di cui non può invece avvalersi il pubblico dipendente (cfr Cass. SS.UU. n. 5072/2016).

9.3 Rilevato che l'indennità risarcitoria forfettizzata di cui si discute non può superare il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed applicati i parametri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966, appare congrua un'indennità risarcitoria omnicomprensiva di dodici mensilità, tenuto conto del numero dei contratti a tempo determinato, della complessiva durata del rapporto e delle dimensioni del consorzio appellato.

9.4 L'importo va maggiorato, ex art. 429, comma 3, c.p.c., della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e quindi dei soli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/94, con decorrenza dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo, in ossequio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 15272/2017 (cfr. punti 4 e seguenti della motivazione).

9. L'esito finale della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. Per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità media) e dell'attività svolta in ciascuna fase (studio, introduttiva, decisionale), con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna il Consorzio appellato, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, al risarcimento del danno, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori per come specificati in motivazione,  
 compensa per metà le spese processuali e condanna il Consorzio appellato al pagamento della restante metà, che liquida in euro 1.700,00 per il primo grado ed in euro 2.100,00 per questo grado, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore dell'appellante principale.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2020

Il consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Maria Clara Sali

dott.ssa Elvira Maltese

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DELLA LEGGE**  
**Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e ai pubblici ministeri che si affrettino ad esecuzione  
il presente mandato, a tenuta di sentenza, a tutti gli  
ufficiali di polizia e di carabinieri e a tutti i servizi quando ne  
siano legari, di farlo senza dilazione e con ogni cura e diligenza.  
**E' copia spedire**  
**richiesta del Sig. Avv. GIOSEPPE TRIBULATO PER SEIN & DI DISTRAFFARO**  
**Catania, ..... 17 LUG. 2020 ..... E PER LA PRESTIGIOSA****



IL CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo

Br.ssa Vincenza Micallef

**CORTE DI APPELLO - CATANIA**

E' copia conforme all'originale

Estatto

Catania, ..... 17 LUG. 2020 .....



Il Direttore Amministrativo

Br.ssa Vincenza Micallef





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Allegato " " al Decreto n° /DA del

Sentenza n° 428/2020 del 10/07/2020 della Corte di Appello di Catania-Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 12(dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ( settembre 2011).

Sig.ra Lo Presti Maria  
Nata a Catania il 08/09/1959 c.f.: LPRMRA59P48C351F

**RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO**

Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro amm.	55,90
Premio produttività	283,86
lavoro notturno	91,17
lavoro domenicale	30
lavori compl. 17,50%	74,87
totale	2.342,02
cessata il 16/09/2011	
cedolino 09/2011	

Retribuzione mensile:  $(2.342,02 \times 12) = € 28.104,24 + 12 \cdot 120,44 = 35,50 = € 28.139,76$

Messina, 13/08/2020

Il Responsabile Ufficio  
(Dott. Antonino Castriciano)